

REGOLAMENTO (CE) N. 1388/95 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3928/92 che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3928/92 ⁽⁴⁾ attua il programma pilota di osservazione NAFO adottato dalla Commissione per la pesca dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale il 18 settembre 1992;

considerando che, il 23 settembre 1994, la Commissione per la pesca della NAFO ha adottato una proposta intesa a prorogare tale programma fino al 31 dicembre 1995;

considerando che, secondo l'articolo VI della Convenzione NAFO, la proposta costituisce, in assenza di obiezioni, una misura che vincola le parti a decorrere dal 24 novembre 1994;

considerando che il programma modificato può essere accettato dalla Comunità;

considerando che è necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 3928/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3928/92 e al punto 1, paragrafo i) dell'allegato di esso, la data «31 dicembre 1994» è sostituita dalla data «31 dicembre 1995».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

⁽¹⁾ GU n. C 128 del 24. 5. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ Parere espresso il 18 maggio 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 133 del 31. 5. 1995, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2762/94 (GU n. L 294 del 15. 11. 1994, pag. 5).